



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 5 del 15 marzo 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Credito di imposta Ricerca e Sviluppo (p. 2)**
- ❖ **Split payment (p. 2)**
- ❖ **Conai (p. 2)**

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Aliquote contributive Inps 2018 per artigiani/commercianti (p. 4)**
- ❖ **Il 6 aprile è in scadenza lo "spesometro" semplificato (p. 6)**

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Le novità per il bilancio dell'esercizio 2017 (p. 8)**
- ❖ **Obbligo di ripresentazione del modello Eas: verifica necessaria entro il prossimo 3 aprile (p. 14)**
- ❖ **Invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici (p. 17)**
- ❖ **Omessi versamenti periodici in presenza di un debito/credito Iva 2017 (p. 19)**

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 marzo al 15 aprile 2018 (p. 21)**

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Definiti i criteri di individuazione delle attività ammissibili nel settore dei programmi informatici

In base al “Manuale di Frascati” dell’Ocse che rappresenta la base interpretativa di riferimento del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, le attività di sviluppo di un software devono essere di tipo incrementale, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. Inoltre, l’esecuzione dello sviluppo di un software “deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica”.

In sintesi, non può essere classificato come ammissibile il progetto che si limita ad arricchire o potenziare un programma o un sistema già esistente; tale riconoscimento, infatti, si può avere soltanto in presenza di un progresso scientifico o tecnologico, che si traduce concretamente nell’incremento della conoscenza. La circolare specifica che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce automaticamente un incremento scientifico o tecnologico.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 59990, 09/02/2018)

SPLIT PAYMENT

Efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze. In considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi, che ora riportano anche la data di inclusione dei contribuenti soggetti allo split payment, agli stessi è attribuita efficacia costitutiva.

(Ministero dell’economia e delle finanze, nota, 07/02/2018)

CONAI

Pubblicata la guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale Conai

È disponibile sul sito web del Conai la nuova “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2018”, suddivisa in due volumi:

Guida_Contributo_CONAI_2018_Vol1 (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi)

Guida_Contributo_CONAI_2018_Vol2 (Modulistica)

Per tutti gli approfondimenti è consultabile la pagina <http://www.conai.org/impresе/contributo-ambientale/>. Si segnala che dal 1° gennaio 2018 sono in vigore i nuovi valori delle tre fasce contributive

Aderente a:




per gli imballaggi in plastica (<http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato/>).

(Consorzio Nazionale Imballaggi, comunicato stampa, 01/02/2018)

3

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER ARTIGIANI/COMMERCANTI

4

Con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha chiarito quali debbano essere, a far data dal 1° gennaio 2018, le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti.

Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24,00%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2018 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono giunte al valore massimo indicato dall'Istituto e risultano oggi pari al 24,00%.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 24,00% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Vigè la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 77.717,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 101.427,00 euro per gli altri. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Il contributo minimale per il 2018 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità)	3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità)	3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.710,00 euro in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.630,00	24,00 %	24,09 %
	da 46.630,00	25,00 %	25,09 %
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.630,00	21,00 %	21,09 %
	da 46.630,00	22,00 %	22,09 %

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

Aderente a:



Casi particolari

⇒ *Imprese con collaboratori*

Se il titolare dell'impresa si avvale di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati:

Imprese familiari legalmente costituite	sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali
Aziende non costituite in imprese familiari	il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi

Affittacamere

Gli affittacamere non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.


Regime forfettario ex L. 190/2014

Tali soggetti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%. Al fine della applicazione dell'agevolazione contributiva i soggetti interessati devono comunicare tale propria volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione all'Istituto. Inoltre è bene ricordare che i pensionati ultra-sessantacinquenni che si avvalgono del regime forfettario non possono cumulare la riduzione del 35% con l'ulteriore beneficio che permette di ridurre il loro versamento dei contributi del 50%.

Termini di versamento

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2017 e degli acconti per il periodo di imposta 2018 sono collegati alle scadenze di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2017 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2018 devono essere versati entro il 30 giugno 2018 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2018 deve essere versato entro il 30 novembre 2018;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2018 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019.



IL 6 APRILE È IN SCADENZA LO “SPESOMETRO” SEMPLIFICATO

6

Entro il prossimo **6 aprile 2018** i contribuenti devono provvedere ad inviare la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.

Invio al 6 aprile 2018

Lo spesometro del secondo semestre 2017, a norma dell'articolo 21, D.L. 78/2010, risultava in scadenza il 28 febbraio scorso. Per tenere conto delle semplificazioni introdotte con il D.L. 148/2017 e per consentire l'aggiornamento del tracciato per l'invio dei dati delle fatture, già con il comunicato stampa del 19 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate aveva disposto un rinvio del termine, in attesa della pubblicazione del tracciato definitivo.

A seguito dell'approvazione delle specifiche tecniche, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 29190/2018 del 5 febbraio 2018 è stata disposta la **proroga al 6 aprile 2018 della scadenza per l'invio dei dati del secondo semestre 2017**.

Occorre peraltro ricordare che l'articolo 1-ter, comma 1, D.L. 148/2017 ha introdotto la possibilità di sanare eventuali irregolarità commesse nell'invio delle fatture relative al primo semestre 2017; malgrado tale norma fissasse la scadenza al 28 febbraio 2018, nel provvedimento di proroga è stato disposto che anche l'invio correttivo del primo semestre potrà essere effettuato entro il prossimo 6 aprile 2018, in concomitanza dello spesometro del secondo semestre.

Per tale invio correttivo, peraltro, possono essere utilizzate le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017.

Comunicazione dati fatture	Scadenza
Secondo semestre 2017	6 aprile 2018
Correzioni primo semestre 2017	→ 6 aprile 2018

Periodicità

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale; per il 2017 il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale.


Il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale.

Dal 2018, pertanto, sta ai contribuenti scegliere la periodicità che preferiscono.

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l'invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, la possibilità di effettuare l'invio semestrale è consentito anche ai contribuenti che abbiano aderito all'invio opzionale delle fatture ai sensi dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

Aderente a:



Semplificazioni

Anche nel merito dei dati oggetto di invio, sono state previste delle importanti semplificazioni.

La prima riguarda la quantità di informazioni che devono essere inviate in relazione ad ogni singola fattura, informazioni che risultano ridotte nel numero e semplificate.

I dati che devono essere resi sono infatti:

- la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta (ovvero la tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).


Di grande interesse è anche la possibilità di inviare in maniera aggregata i dati delle fatture che vengono cumulativamente registrare in contabilità tramite il documento riepilogativo (in precedenza, sebbene fosse utilizzato il documento riepilogativo, comunque le fatture dovevano essere oggetto di invio separato, rendendo di fatto inefficace ogni semplificazione legata alla registrazione aggregata).

Nel provvedimento attuativo vengono richiesti, in relazione ad ogni documento riepilogativo, i seguenti dati:

- per le fatture emesse vanno indicati il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente/prestatore, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.
- per le fatture ricevute, i dati da comunicare sono il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo, la partita Iva del cessionario/committente, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, l'importo di 300 euro (limite entro il quale ogni fattura può confluire nel documento riepilogativo) deve intendersi comprensivo dell'Iva addebitata nella fattura.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017

La redazione del bilancio 2017 appare assai più impegnativa rispetto al passato, per effetto dell'asestamento delle nuove norme del D.Lgs. 139/2015 (già applicate per la prima volta lo scorso anno), della connessa rivisitazione dei documenti OIC applicabili (emendati a dicembre 2017) e per le ricadute di natura fiscale che si sono determinate.

Le principali novità sono così riassumibili in estrema sintesi:

- 1) esistenza di tre differenti tipologie di bilanci (ordinari, abbreviati e delle micro imprese);
- 2) ampia rivisitazione della struttura dello Stato patrimoniale, con eliminazione di talune poste dell'attivo (spese di ricerca e spese di pubblicità);
- 3) ampia rivisitazione del Conto economico, con (ad esempio) eliminazione dell'area straordinaria;
- 4) introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario, solo per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria;
- 5) introduzione dell'obbligo di contabilizzazione dei contratti derivati, solo per i bilanci ordinari ed abbreviati;
- 6) introduzione del concetto del costo ammortizzato, solo per i bilanci ordinari.

Per ciascuno di questi temi forniamo un breve commento al solo fine di rendere comprensibile la richiesta di talune informazioni aggiuntive rispetto al passato.

LE TRE TIPOLOGIE DI BILANCIO

Con la nuova impostazione del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nelle tabelle che seguono.

	ATTIVO DI BILANCIO	RICAVI	NUMERO MEDIO DIPENDENTI
ORDINARIO	Oltre	Oltre	Oltre
ABBREVIATO	4.400.000	8.800.000	50
MICRO IMPRESE	175.000	350.000	5

Si può utilizzare la forma "ridotta di bilancio" se per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

Si deve utilizzare la forma "maggiore di bilancio" se per due esercizi consecutivi si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

A titolo di cautela, è stato suggerito quanto segue:

- la progressione al bilancio "superiore" avviene già a decorrere dal secondo esercizio di superamento dei parametri;
- la regressione al bilancio "inferiore" avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta non si sono superati i parametri.

Dalla forma del bilancio deriva la necessità di utilizzare alcuni dei nuovi "istituti", come sinteticamente rappresentato nella tabella che segue.

Aderente a:



Novità	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Bilancio «micro»
Eliminazione possibilità capitalizzazione costi ricerca e pubblicità	X	X	X
Obbligo rendiconto finanziario	X		
Eliminazione area straordinaria Conto economico	X	X	X
Introduzione principio di rilevanza	X	X	X
Introduzione principio prevalenza della sostanza sulla forma	X	X	X
Obbligo iscrizione dei derivati	X	X	
Valutazione crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato	X		
Modifiche ammortamento avviamento	X	X	X
Iscrizione azioni proprie a riduzione patrimonio netto	X	X	X
Modifiche schemi Stato patrimoniale e Conto economico	X	X	X
Eliminazione dei conti d'ordine	X	X	X
Nota integrativa	X	X	NON PREVISTA

ELIMINAZIONE DELLE VOCI DALLO STATO PATRIMONIALE

La nuova struttura dello Stato patrimoniale non prevede più la possibilità di capitalizzare le spese di ricerca e le spese di pubblicità che, se relative ad annualità pregresse, dovrebbero essere già state eliminate lo scorso anno.

Ciò significa che, anche per il 2017, non si potrà più effettuare alcuna capitalizzazione a tale titolo, con i costi che dovranno restare imputati a Conto economico.

ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO


Nel Conto economico non trova più spazio l'area straordinaria corrispondente alle voci E20 (proventi straordinari) ed E21 (oneri straordinari).

Pertanto, particolari voci, quali le sopravvenienze e le plusvalenze dovranno essere appostate in altre voci, tipicamente A5 (poste positive) e B14 (poste negative).

Il documento Oic 12 indica le seguenti direttive:

- utilizzo delle voci di Conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione;
- rinvio alla "sensibilità" del redattore del bilancio negli altri casi (si deve compiere una analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo).


Il documento Oic 12 fornisce le seguenti indicazioni al riguardo:



N°	Oic 12 versione 2014	Oic 12 versione 2016
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda:		
1	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) proventi diversi dai precedenti
3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci: <ul style="list-style-type: none"> • C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; • C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; • C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
5	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
6	plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
7	Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione




	dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito	
8	Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:		
9	furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino)	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari)	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) oneri diversi di gestione
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, etc.	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio



14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) oneri diversi di gestione e A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
15	indennità varie per rotture di contratti	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
Imposte relative ad esercizi precedenti		
	Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. Oic 19 Debiti). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a Conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari	Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate. Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia tra gli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
16	Oic 12 §. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, etc.)	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A decorrere dal periodo 2017, per effetto degli ultimi emendamenti ai documenti OIC, le rettifiche di ricavi sono sempre portate a riduzione dei ricavi del periodo (anche se riferite ad annualità passate), tranne il caso in cui le medesime si riferiscano a precedenti esercizi ma siano dovute a correzione di errori, cambiamenti di principi contabili o di stime.

Aderente a:



Si ricorda, infatti, che la correzione di errori (ad esempio la contabilizzazione nel 2017 di una fattura del 2016 non stanziata tra le fatture da ricevere) impone l'utilizzo di una riserva del patrimonio netto; nel solo caso di errori irrilevanti si potrà utilizzare il Conto economico (pur non potendosi più movimentare il conto delle sopravvenienze, che non esiste più nel bilancio di fine anno).

RENDICONTO FINANZIARIO

I bilanci in forma ordinaria devono essere completati da un nuovo documento che è il rendiconto finanziario. Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:

- dall'attività operativa, che comprende, generalmente, le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento;
- dall'attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;
- dall'attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:

- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
- la capacità della società di autofinanziarsi.

Si rammenta che il rendiconto finanziario non può essere determinato in automatico dai valori del bilancio e, pertanto è necessario reperire alcune necessarie informazioni. Infine, si fa presente che la riforma delle procedure fallimentari (non ancora definitiva ma in corso di definizione) impone alle aziende di segnalare la presenza di uno stato di crisi, al ricorrere di determinati indici anche finanziari negativi. In tal senso, si deve riconoscere al rendiconto finanziario una funzione di segnalazione a tale riguardo. Il consiglio, pertanto, è quello di non sottovalutare la presenza di tali indici negativi, ove esistenti.

CONTRATTI DERIVATI

I contratti derivati, solitamente legati a finanziamenti a tasso variabile e/o a operazioni in valuta, devono essere obbligatoriamente iscritti in bilancio al loro *fair value*, quotazione dello strumento alla fine del periodo di imposta. Le modalità di contabilizzazione dipendono dalla finalità per la quale è stato sottoscritto il contratto:

- se di pura copertura, vale a dire per controbilanciare l'andamento di un parametro, ad esempio l'andamento del tasso variabile di interesse di un finanziamento;
- se di speculazione, vale a dire non avente le caratteristiche per essere denominato di pura copertura.

COSTO AMMORTIZZATO

I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria hanno l'onere di dare rappresentazione dei crediti e dei debiti con il criterio del costo ammortizzato.



In sostanza, si tratta di:

- esprimere poste di credito o di debito ad un corretto tasso di interesse di mercato (si pensi alla voce finanziamento infruttifero soci);
- attualizzare somme a scadenza futura;
- ridenominare le spese accessorie a contratti di finanziamento (spese istruttoria, imposte su finanziamenti a medio lungo periodo, oneri bancari, etc.) in interessi (passivi o attivi) accessori all'operazione, in modo che risulti in maniera evidente il reale costo del denaro per la società.

Fortunatamente, l'onere riguarda solo:

- 1) i debiti e/o i crediti iscritti per la prima volta nel bilancio 2016 e in annualità successive;
- 2) i debiti e/o crediti con scadenza superiore a 12 mesi;
- 3) i debiti e/o crediti per i quali i costi accessori sono rilevanti rispetto all'importo del capitale.

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 3 APRILE 2018

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di rappresentazione del medesimo entro il prossimo 3 aprile 2018 (in quanto il 31 marzo cade di sabato e, a seguire, ci sono Pasqua e Pasquetta). La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l'obbligo di rappresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.


Scopo dell'adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell'articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di "decommercializzare" le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

La recente Riforma del Terzo settore

Si tenga inoltre presente che la recente riforma del terzo settore introdotta con il D.Lgs. 117/2017 prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale esonero non è a oggi in vigore ma si concretizzerà solo nel momento in cui sarà effettivamente possibile iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, assumendo in tal modo la qualifica di ETS (momento che si verificherà non prima del 2019 o 2020, a seconda del momento nel quale verranno pubblicati i prescritti provvedimenti attuativi).

Aderente a:



Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “*una tantum*” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

“Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 3 aprile 2018 (il 31 marzo cade di sabato e, a seguire, ci sono Pasqua e Pasquetta) dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017. È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che


“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione n. 125/E/2010, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS. Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

- **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale**
- **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”. Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	No
Associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	Sì



Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi "occasionale" (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"

Sì

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

■ **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la rappresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni. Con la **circolare n. 45/E/2009** l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì "occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo". A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento. Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	No
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	No
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Sì

■ **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello EAS. Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica rappresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

■ **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello EAS.

N.B.

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di rappresentazione dello stesso.



Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (conv. con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n. 38/E/2012** e ribadito con la **risoluzione n. 110/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*. Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione "*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*". Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **258 euro** tramite modello F24 indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno
--------------------------	--	------------	--------	------	------


In vista della prossima scadenza del 3 aprile 2018 (in quanto il 31 marzo cade di sabato e, a seguire, ci sono Pasqua e Pasquetta) si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Con l'art. 2, comma 2 del D.lgs n. 127/2015 è stato introdotto dal 2017 l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi tramite distributori automatici.


Mediante una serie di Provvedimenti e Risoluzioni emessi nel 2016-2017 (Prov. 30.06.2016; Risoluzione n. 116/E del 21.12.2016; Prov. 30.03.2017), l'Agenzia ha definito la disciplina applicabile fino al 31.12.2022 individuando i dati da trasmettere, le regole tecniche ed i termini di trasmissione, nonché chiarimenti in merito alle caratteristiche dei distributori automatici e l'iter ed i termini per la trasmissione dei dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante gli "altri" distributori automatici (dotati almeno di uno o più sistemi di pagamento, di un sistema elettronico, di un erogatore di prodotti/servizi e privi di una porta di comunicazione attiva o attivabile attraverso la quale trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi all'Agenzia).

Aderente a:



Con la Finanziaria 2018 l'obbligo di memorizzazione/trasmisione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri è stato esteso, a decorrere dall'01.07.2018, alle cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Contestualmente alla predetta novità il legislatore ha previsto la soppressione della scheda carburante e la documentazione mediante fattura elettronica degli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo:



L'obbligo non interessa, come evidenziato nella Risoluzione n. 116/E gli apparecchi di seguito riepilogati:

- i casi in cui non si è in presenza di un distributore automatico avente le caratteristiche tecniche previste nei Provvedimenti citati. Ad esempio, trattasi dei distributori meccanici di palline contenenti giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di scheda elettronica che controlla l'erogazione e memorizza le somme incassate;
- gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni/servizi, ma fungono da strumento di pagamento, fornendo solo l'attestazione, la quantificazione di un bene/servizio (ad esempio i pedaggi autostradali);
- i distributori di biglietti di trasporto/sosta. Sono quindi escluse le biglietterie automatiche per il trasporto, per la sosta regolamentata e che possono essere ricondotte all'alveo delle stesse;
- i distributori automatici gestiti direttamente dai Comuni;
- i distributori automatici di carburanti per i quali, come specificato, l'obbligo decorre dall'1.07.2018.

Vanno inoltre escluse dall'invio dei dati in esame le operazioni assoggettate al regime IVA "monofase" di cui all'art. 74, DPR n. 633/72, tra cui:

- cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato;
- cessioni di ricariche telefoniche;
- vendita di biglietti delle lotterie istantanee.

Si segnala inoltre che nell'area "fatturazione elettronica" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili una serie di chiarimenti/FAQ in merito all'adempimento in discussione.



OMESSI VERSAMENTI PERIODICI IN PRESENZA DI UN DEBITO/CREDITO IVA 2017

In fase di predisposizione della dichiarazione annuale IVA è possibile riscontrare l'omesso versamento del saldo di una liquidazione periodica. Con l'introduzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, l'Agenzia delle Entrate è in grado di verificare in anticipo rispetto al passato il mancato versamento dovuto dal contribuente. La violazione può pertanto essere regolarizzata mediante l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, c.1 D.lgs n. 472/97, versando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione in misura ridotta.

Il modello IVA 2018 nel nuovo quadro VH consente di riportare le variazioni delle liquidazioni periodiche, mentre nel rigo VL30 viene riportato l'ammontare dell'IVA periodica.

Quadro VH

Nello specifico il quadro VH va di fatto a "sostituire" la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA da inviare all'Agenzia delle Entrate in quanto mediante la sua compilazione è possibile comunicare/integrare/correggere i saldi omessi/incompleti/errati delle liquidazioni periodiche inviate, inoltre se compilato, deve contenere tutti i dati, compresi quelli oggetto di invio/integrazione/correzione.

Quadro

Nel rigo VL30 (che ha sostituito il rigo VL29) devono essere riportati al campo 2, l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta, al campo 3 il totale dei versamenti periodici e al campo 1 il maggiore tra gli importi indicati al campo 2 e al campo 3. In presenza di una situazione regolare, gli importi inseriti nel campo 2 e 3 del rigo VL30 coincidono.

Omessi versamenti periodici e saldo annuale a debito

Nel caso di omesso versamento di un saldo periodico, nonché dell'acconto, va ad incidere solo sulla compilazione del campo 3 del rigo VL30. Nel campo 2 del rigo VL30 deve essere riportato quanto dovuto per il 2017 e la predetta violazione non assume rilevanza in quanto non influenza il saldo annuale della dichiarazione determinato nel quadro VL, infatti il conteggio annuale va effettuato considerando il maggior valore tra i due campi). La violazione verrà poi accertata dall'Agenzia e prima della notifica dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia il contribuente può regolarizzare l'omesso versamento tramite il ravvedimento beneficiando della riduzione della sanzione.

Omessi versamenti periodici e saldo annuale a credito

Nel caso di omessi versamenti periodici e saldo annuale a credito, nella circolare n. 42/E del 12.10.2016 l'Agenzia ha concesso al contribuente la possibilità di compensare il debito IVA periodico omesso con il credito risultante dalla dichiarazione annuale. Nel caso di mancanza di possibilità di utilizzo del credito IVA trimestrale, l'Agenzia ha riconosciuto la possibilità di effettuare il ravvedimento dell'omesso versamento periodico, utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione. E' necessario, in tal caso, presentare un modello F24 contenente la compensazione del debito IVA periodico con il credito IVA annuale. La suddetta questione




risulta risolta a seguito della nuova modalità di compilazione del rigo VL30 del mod. IVA 2018. Indicando quanto dovuto e quanto versato e dando rilevanza al maggior importo tra i due, gli omessi versamenti periodici non vanno a ridurre il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

20

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2018

21


Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16 marzo	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
---------------------	---

Aderente a:



	<p>Tassa annuale vidimazione libri sociali Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2018 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2018.</p> <p>Versamento saldo Iva 2018 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.</p>
19 marzo	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.</p>
20 marzo	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
26 marzo	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo de gli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
3 aprile	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p>Modello EAS Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2018.</p>



	<p>Certificazione degli utili e compensi 2017 Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2017, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2017.</p> <p>FIRR Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.</p>
6 aprile	<p>Comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute ("Spesometro") Scade oggi il termine per la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.</p>
15 aprile	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it